

Da LEGGE E GIUSTIZIA

IL RESPONSABILE DI ATTI DI "BOSSING" PUO' ESSERE CONDANNATO ALLA RECLUSIONE PER VIOLENZA PRIVATA

Se minaccia un dipendente per indurlo ad accettare un trattamento peggiorativo (Cassazione Sezione Sesta Penale n. 31413 del 21 settembre 2006, Pres. Legnasi, Rel. Rotundo).

Il Tribunale penale di Taranto, con sentenza del febbraio 2001, ha ritenuto colpevoli del reato di violenza privata, tentata e consumata, condannandoli alla pena della reclusione, alcuni dirigenti e impiegati direttivi della società Ilva, per avere richiesto a diversi dipendenti di accettare una novazione del loro rapporto di lavoro, con declassamento da impiegati a operai, minacciandoli che, in caso di mancata accettazione, essi sarebbero stati trasferiti nel reparto "palazzina Laf" ed ivi mantenuti del tutto inoperosi in un ambiente indecoroso (il che si era poi verificato per alcuni lavoratori in seguito alla loro mancata adesione alla proposta novazione).

Secondo l'art. 610 cod. pen. si rende responsabile del reato di violenza privata chiunque, con violenza o minaccia, costringa altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno ritenuto che ai lavoratori sia stato minacciato un male ingiusto da ravvisarsi nella "sottoposizione ad un regime lavorativo umiliante e peggiorativo rispetto alle loro legittime aspirazioni, regime consistente nella mancata assegnazione di qualunque tipo di incarico e attività operativa, sì da dovere trascorrere, peraltro in un ambiente non decoroso e trascurato, le ore prescritte in una situazione di assoluta inerzia, lesiva della dignità dei lavoratori, con ciò determinando, da un lato, il prevedibile ed inevitabile peggioramento delle loro capacità professionali e, dall'altro, l'avvilimento del loro legittimo diritto ad espletare un'attività lavorativa decorosa". Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro che la Corte d'Appello li aveva ritenuti responsabili di "mobbing", comportamento non previsto dalla legge come reato.

La Suprema Corte (Sezione Sesta Penale n. 31413 del 21 settembre 2006, Pres. Legnasi, Rel. Rotundo) ha rigettato il ricorso, affermando che gli atti di mobbing possono configurare reati. Sul punto la decisione è stata già motivata: "In primo luogo, la Corte di merito si è limitata a rilevare che la singolare vicenda oggetto del processo "si innestava nell'ambito" del fenomeno sociale generalmente noto come mobbing (più specificamente: **bossing**), fenomeno non ancora previsto in modo specifico né nella nostra legislazione né nella contrattazione collettiva, ma, tuttavia, già esaminato dalla giurisprudenza di merito e legittimità e **consistente in "atti e comportamenti (violenza, persecuzione psicologica) posti in essere dal datore di lavoro che mira a danneggiare il lavoratore al fine di estrometterlo dal lavoro, atteggiamenti svolti con carattere sistematico e duraturo"**. Proprio questa giurisprudenza – ha sottolineato la Corte di Appello – implicava chiaramente "la possibilità del travalicamento dei confini meramente civilistici o giuslavoristici della condotta di mobbing con la integrazione di ipotesi di reato". In realtà la giurisprudenza ha già acquisito che può esservi condotta molesta e vessatoria o, comunque mobbing anche in presenza di atti di per sé legittimi e che, simmetricamente, non ogni demansionamento così come non ogni altro atto illegittimo dà luogo, a cascata, a mobbing. Affinché ciò avvenga, è necessario che quell'atto emerga come l'espressione, o meglio come uno dei tasselli, di **un composito disegno vessatorio**. In definitiva, per la sussistenza del fenomeno occorre che diverse condotte, alcune o tutte di per sé legittime, si ricompongano in un unicum, essendo complessivamente e cumulativamente idonee a destabilizzare l'equilibrio psico-fisico del lavoratore. Ciò non toglie, ovviamente, che tali condotte, esaminate separatamente e distintamente, possano essere illegittime e anche integrare fattispecie di reato."